REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **17**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**DUCHI**	**NINO**	**Presidente e Relatore**
☐	**ARISTA**	**MARIA LUISA**	**Giudice**
☐	**ZUCCHINI**	**GIOVANNI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4863/2018
  depositato il 01/10/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010350938039000 ALTRI TRIBUTI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010350938039000 IRPEF-ALTRO 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010355164582000 ALTRI TRIBUTI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010355164582000 IRPEF-ALTRO 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010661521243000 ALTRI TRIBUTI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010661521243000 IRPEF-ALTRO 19

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010350938039000 ALTRI TRIBUTI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010350938039000 IRPEF-ALTRO 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010355164582000 ALTRI TRIBUTI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010355164582000 IRPEF-ALTRO 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010661521243000 ALTRI TRIBUTI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820010661521243000 IRPEF-ALTRO 19

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:
PIRRO ANTONELLA MARIA
VIA PONTE SEVESO 41 20125 MILANO MI

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

16/07/2019 ore 14:30

N°

3711

PRONUNCIATA IL:

18/7/19

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

17/9/19

Il Segretario

[redacted]

FATTO

Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa e al verbale d'udienza.
Trattasi di ricorso avverso le cartelle in epigrafe indicate ed impugnate con l'estratto di ruolo richiesto dalla parte ricorrente a seguito di accesso del 31/8/18 presso gli Uffici dell'Agenzia Entrate riscossioni.
Eccepiva la parte ricorrente, sia la mancata o irrituale notificazione delle cartelle, che l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria in quanto i tributi risultano risalenti agli anni 1993 e 1994 e le notifiche delle cartelle, come riportato dall'estratto, sarebbero avvenute negli anni 2001 e 2002: svolgeva inoltre la parte ricorrente numerose altre lagnanze delle quali si omette l'elencazione stante il deciso.
Nessuno si costituiva in giudizio per AeR, nonostante la rituale e provata notifica del ricorso: l'Agenzia Provinciale di Monza e Brianza si costituiva il 21/12/18, asserendo che una delle cartelle era relativa ad avviso di accertamento R1K1000737, asseritamente notificato il 29/12/2000, riservandosi di produrre la prova della notifica.
All'odierna udienza, dopo la relazione di rito - con illustrazione dei fatti e delle questioni della controversia come riportati nei rispettivi atti defensionali - le parti presenti erano ammesse alla discussione orale della causa ed il ricorso era successivamente deciso.

MOTIVI

Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto,
ex art.36 comma 2, n. 4 del D.lgs. 546/92

La mancata costituzione dell'Agenzia Entrate Riscossioni, benchè ritualmente informata della radicazione del giudizio, impedisce di verificare se ci siano stati atti interruttivi dell'eccepita decadenza o prescrizione dei tributi: seppur l'istituto della contumacia non sia previsto dal processo tributario, il comportamento tenuto dal "creditore" dimostra implicitamente l'insussistenza di ragioni valide da opporre alle richieste delle parte ricorrente.
Anche l'Agenzia Provinciale di Monza e Brianza, costituita in giudizio, non ha successivamente prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sovra indicato.
Ne consegue quindi che il ricorso deve essere accolto, con declaratoria di intervenuta decadenza del diritto a riscuotere le somme e prescrizione dei tributi richiesti: le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto valore della lite e delle attività defensionali svolte, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario anche delle spese per l'iscrizione a ruolo del ricorso.
Da ultimo questo Collegio non può non porsi il problema per il danno erariale costituito dal mancato introito (D.lgs. 300/99, art. 61, c.4,: *"La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle Agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 ... "* ed art 69, c. 1, *"per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario).*
Inspiegabile ed ingiustificabile è l'inerzia dimostrata dagli Uffici nel recuperare i tributi

portati dall'estratto di ruolo (che supera i 260 mila euro), ed anche la condotta processuale adottata.
Considerato che il giudice collegiale tributario (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.) ha un obbligo giuridico diretto (ex art. 83 Legge 1240/23, art. 53 c.2 e 3 RD 1214/34, artt. 20 e 21 T.U., art. 1 c.3 Legge 20/94) di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti un rapporto su eventuali responsabilità per danno erariale, nonché - alla Procura della Repubblica (ex art. 331 c.p.p.) - denuncia per eventuali rilievi penali e che responsabilità contabili e penali incombono anche sul Giudice che abbia omesso le doverose denunce (361 c.p.), manda - per debito d'ufficio e per quanto di propria rispettiva ritenuta competenza - alla segreteria di sezione per la trasmissione in copia del fascicolo di causa alle locali Procure della Repubblica, contabile e penale.

P. Q. M.

La Commissione, accoglie il ricorso e annulla le cartelle impugnate.

Condanna l'Ufficio alle spese liquidate in € 5.114,63 (comprensive di rimborso forfettario e già operata la riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02, stante l'ammissione al gratuito patrocinio), oltre IVA, CPA e CUD di € 620,00, disponendo la distrazione in favore del patrono del ricorrente.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia del fascicolo di causa e di tutti gli allegati alle locali Procure della Repubblica, contabile e penale.

Così deciso in Milano il 16 luglio 2019

IL PRESIDENTE-RELATORE